



Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXX Morales /Vodafone Italia XXX

Presenti:

ENZO BROGI *Presidente*

CHETI CAFISSI *Componente*

ELETTRA PINZANI *Componente*

MASSIMO SANDRELLI *Componente*

Assenti:

ALBERTO LAPENNA *Vice Presidente*

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*



IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza n. 592 del 29 dicembre 2016 con cui la Sig.ra XXX Morales chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia XXX (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto residenziale sull'utenza dati n. 345 53383XXX con la società Vodafone, lamenta, da parte dell'operatore, "addebiti relativi a servizi telefonici digitali (...) mai richiesti".



DELIBERAZIONE
n. 70 del 29 novembre 2017

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- constatava addebiti sulla carta di credito relativi alla SIM dati n. 345 53383XXX per “*servizi digitali aggiuntivi, (...) mai richiesti o eventualmente accettati in maniera accidentale*”; riscontrava, inoltre, che non veniva inviata “*alcuna fatturazione che facesse capire la causale del relativo costo*”;
- in data 20 settembre 2016 inviava un reclamo all'indirizzo e - mail comunicazioni.pagamenti@mail.vodafone.it per chiedere copia delle fatture; il reclamo rimaneva inesistito;
- si recava presso due centri Vodafone per avere informazioni e gli veniva suggerito di stampare le fatture dalla sezione “Fai da te” dell’operatore Vodafone; recuperava, così, le fatture del 2016, da cui emergevano “*una serie di addebiti relativi a servizi telefonici digitali (...) mai richiesti*”; per quanto riguarda le fatture degli anni precedenti, invece, il servizio non risultava disponibile;
- inviava disdetta e contestuale reclamo formale del 26 settembre 2016 all’operatore contestando l’“*attivazione di servizi dati (internet) mai richiesti, con conseguente addebito*”; in detta missiva l’istante chiedeva la restituzione degli importi fatturati a titolo di servizi digitali mai richiesti, indicando di aver quantificato complessivamente tale somma in euro 3.517,55, così suddivisa: per quanto attiene il 2015, euro 969, 19, per quanto attiene il 2014, euro 1.081,61, per quanto attiene il 2013, euro 848,99. Nella medesima missiva l’istante richiedeva la restituzione di detta somma “*o dell’eventuale minor somma*” risultante all’operatore sulla base della fatturazione riferita a detti servizi;
- riceveva a mezzo e-mail un riscontro dall’operatore Vodafone datato 4 ottobre 2016 con il quale confermava la regolarità della fatturazione e di aver effettuato la disattivazione dell’utenza *de qua* come richiesto; evidenziava, altresì, di aver provveduto ad effettuare, a titolo di fidelizzazione, un accredito di € 164,47”, pur declinando ogni responsabilità in merito alla contestazione, trattandosi di servizi “Servizi Premium” che “*vengono forniti in collaborazione con soggetti terzi e prevedono l’erogazione di contenuti a seguito dell’invio di un sms verso numerazioni predefinite*; nel caso particolare l’operatore comunicava che si trattava dell’attivazione dei “servizi dei provider Purebros e Corriere della Sera”.

In data 21 novembre 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto “*la restituzione della somma complessiva di euro 3.517,55, oltre interessi*”.

L’istante, in data 27 gennaio 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di integrativa, con documentazione in allegato, nella quale ha, tra l’altro, precisato che:

- “*il contratto per la SIM DATI n. 3455338XXX (...) con pagamento dell’abbonamento internet tramite addebito sulla carta di credito (...) risale alla fine del 2011*”;
- “*Vodafone, ha tenuto (...) un comportamento ingannevole e contrattualmente scorretto, sia per quanto riguarda le modalità di attivazione (si è trattato di attivazione automatica), sia per quanto attiene alla fatturazione: si ricorda infatti che le fatture non sono state mai recapitate, né per email né per posta, e comunque le fatture - le uniche risultate stampabili dal sito Vodafone (al quale peraltro la sottoscritta al momento attuale non può più avere accesso non essendo più cliente Vodafone) sono quelle del 2016, che si producono - non sono trasparenti, né per quanto riguarda la sussistenza di servizi digitali a*



“pagamento, né per quanto riguarda la distinzione delle voci della fattura e, soprattutto, non si precisa di quali servizi digitali si tratti”;

- “dal resoconto della carta di credito (...), su cui sono state addebitate le fatture, risulta unicamente la dicitura “servizi telefonici” senza una precisa causale e non vi è neppure il riferimento al numero della Sim dati”;

- “i servizi digitali in questione, che, secondo quanto comunicato dalla Vodafone con lettera 4.10.16, sarebbero Purebros (?) e Corriere della Sera, non sono stati mai sfruttati (...) detti servizi digitali aggiuntivi, non sono stati mai richiesti o eventualmente sono stati attivati in maniera accidentale (...) indotta a ciò da un comportamento del gestore sicuramente ingannevole o non trasparente, comportamento e modalità che non possono sostituire la conclusione di un contratto”;

L’istante ha, infine, allegato *“n. 5 fatture Vodafone emesse nell’anno 2016”*:

- n. AG00904731 del 22 gennaio 2016 di euro 147,02, di cui euro 40,00 a titolo di *“Contenuti SMS/MMS”* e euro a 58,94 a titolo *“Contenuti Mobile/PC”*, per un *“Totale costo per servizi a sovrapprezzo”* di euro 98,94;
- n. AG04194226 del 23 marzo 2016 di euro 147,02 di cui euro 39,99 a titolo di *“Contenuti SMS/MMS”* e euro 66,32 a titolo *“Contenuti Mobile/PC”*, per un totale di *“servizi a sovrapprezzo”* di euro 98,94;
- n. AG07616261 del 21 maggio 2016 di euro 159,06 di cui euro 42,49 a titolo di *“Contenuti SMS/MMS”* e euro 66,32 a titolo *“Contenuti Mobile/PC”*, per un totale di *“servizi a sovrapprezzo”* di euro 108,81;
- n. AG10955044 del 20 luglio 2016 di euro 164, 66 di cui euro 38,75 a titolo di *“Contenuti SMS/MMS”* e euro 58,95 a titolo *“Contenuti Mobile/PC”*, per un totale di *“servizi a sovrapprezzo”* di euro 97,70;
- n. AG14339780 del 15 settembre 2016 di euro 145,50 di cui euro 38,75 a titolo di *“Contenuti SMS/MMS”* e euro 58,95 a titolo *“Contenuti Mobile/PC”*, per un totale di *“servizi a sovrapprezzo”* di euro 97,70;

2. La posizione dell’operatore.

La società Vodafone Italia XXX, in data 25 gennaio 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha dedotto che *“l’esposizione dei fatti rappresentati da controparte non trovano riscontro nella documentazione in possesso di Vodafone”*. L’operatore ha, al riguardo, evidenziato che *“l’istante non fornisce alcuna prova in ordine ai disagi lamentati, tuttavia lamenta di servizi digitali aggiuntivi, a suo dire, mai richiesti o “accettati in maniera accidentale”*. Sul punto l’operatore ha evidenziato *“come sia possibile per l’odierna convenuta distinguere una accettazione cosciente, da una volontaria”*, rappresentando che di aver *“dato seguito al contratto stipulato tra le parti (doc.2)”*.

L’operatore ha precisato *“che è già stato effettuato un accredito di 164,47 pertanto null’altro è dovuto”*, fornendo *“all’istante il riscontro richiesto”*.



Vodafone ha, infatti, allegato la risposta del 4 ottobre 2016 al reclamo effettuato dall'istante; in tale comunicazione l'operatore ha chiarito che: “*a seguito di verifiche effettuate sui nostri sistemi, non è stata rilevata alcuna anomalia di carattere procedurale che possa aver causato la situazione da Lei segnalataci. I Servizi Premium vengono forniti in collaborazione con soggetti terzi e prevedono l'erogazione di contenuti a seguito dell'invio di un sms verso numerazioni predefinite. Per accedere ai servizi, il Cliente Vodafone deve sempre effettuare un'esplicità richiesta inviando o un sms o una chiamata ai numero telefonico relativo al servizio o, qualora previsto, effettuando specifica richiesta tramite web. La disattivazione del servizio può essere effettuata tramite sms, oppure direttamente tramite il Call Center della Società fornitrice dei contenuti. Nel caso specifico Lei ha attivato i servizi dei provider Purebros e Corriere della Sera. Tuttavia Vodafone, pur non rilevando alcuna responsabilità per la situazione di cui sopra, nell'ottica di fornire sempre un servizio attento alle esigenze dei propri Clienti ha provveduto ad effettuare, a titolo di fidelizzazione, un accredito di € 164,47 (centosessantaquattro/47) Iva inclusa*”.

Infine l'operatore ha precisato “*di aver disattivato l'utenza 3455338XXX, come (...) richiesto*”.

3. La replica dell'istante.

L'istante, in data 7 febbraio 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria di replica, nella quale ha, tra l'altro, evidenziato che l'accredito di euro 164,47 effettuato da Vodafone “*è irrisorio nel suo ammontare e non costituisce certo riscontro soddisfacente alla richiesta ma, tutt'al più, mero acconto. Nella proposta di abbonamento prodotta da controparte (doc. 2 Vodafone) si prevede, alla voce "piani telefonici in abbonamento", "internet in abbonamento": si tratta, evidentemente, di una dicitura assolutamente generica che significa tutto e nulla allo stesso tempo e, sostanzialmente, di nessuna rilevanza ai fini che qui interessano, salvo confermare il modus operandi non trasparente del gestore. La controparte sostiene che la prova che i servizi digitali non siano stati richiesti incomberebbe sulla sottoscritta ma si osserva a tale proposito che, se così si ammettesse, si graverebbe la sottoscritta di una prova negativa impossibile da darsi; pertanto, posto che l'operatore stesso riconosce che alcuni servizi aggiuntivi precisando anche quali, sono stati attivati (...), e posto che l'addebito risulta dalle fatture (...) prodotte e risulta anche da quelle che non sono state possibili stampare ma che la controparte può facilmente produrre, è onere dell'Operatore provare di aver proposto in maniera corretta e trasparente un servizio digitale aggiuntivo a pagamento e che detto servizio è stato attivato nel rispetto della normativa in materia. E' quindi la Vodafone a non aver adempiuto all'onere della prova (...). Per quanto attiene alla quantificazione dell'indennizzo si osserva che la cosiddetta Carta dei Servizi (che comunque si riferisce unicamente al risarcimento del danno), richiamata da controparte, è superata dal Regolamento in materia di indennizzi approvato con Delibera 73/11/CONS, che trova applicazione nel caso di controversie quali la presente e che stabilisce misure minime compensative per ciascun tipo di disservizio; in particolare l'art. 9 del Regolamento prevede la misura dell'indennizzo per attivazione di servizi non richiesti e così recita "nei casi di attivazione di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti di ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di attivazione e comunque non inferiore ad euro 50,00"*”.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.



Sugli addebiti relativi ai “contenuti digitali” non richiesti.

L’istante ha lamentato l’addebito di somme per servizi non richiesti dal 2013, contestati con reclamo del 20 settembre 2016, cui seguiva la disdetta con contestuale richiesta di chiarimento sugli importi fatturati, laddove l’operatore ha dedotto la correttezza della fatturazione, atteso che trattasi di servizi “*Servizi Premium*” che “*vengono forniti in collaborazione con soggetti terzi e prevedono l’erogazione di contenuti a seguito dell’invio di un sms verso numerazioni predefinite*”.

La dogianza dell’istante è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Sul punto giova, preliminarmente, richiamare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (*ex pluribus*, Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2006), secondo il quale l’emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l’entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all’utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell’operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all’operatore l’onere di provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell’utente (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, che “*la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta*” (Delibere Agcom n. 10/05/CIR, n. 85/09/CIR, n. 86/09/CIR, n. 23/10/CIR e n. 33/10/CIR). E’ ormai pacifico, che nel caso di contestazione delle fatture, l’operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l’utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso (in caso di avvenuto pagamento).

Nel caso di specie, l’istante ha contestato addebiti sulla carta di credito associata al contratto con Vodafone di somme elevate per i servizi telefonici erogati sull’utenza dati *de qua*, ma non aveva ricevuto le fatture per poter verificare gli importi. Ha riferito l’istante di aver chiesto inizialmente informazioni i negozi del punto Vodafone; le veniva indicato che le fatture erano disponibili tramite il sito web nella sezione “Fai da te”, dove riusciva a reperire solo le fatture dell’anno in corso (2016). Tramite reclamo del 26 settembre 2016, effettuava la disdetta, chiedeva contezza degli importi. L’operatore, nel riscontrare il reclamo dell’istante, aveva giustificato gli addebiti limitandosi ad evidenziare che “*tali servizi vengono forniti in collaborazione con soggetti terzi e prevedono l’erogazione di contenuti a seguito dell’invio di un sms verso numerazioni predefinite. Per accedere ai servizi, il Cliente Vodafone deve sempre effettuare un’esplicita richiesta inviando o un sms o una chiamata al numero telefonico relativo al servizio o, qualora previsto, effettuando specifica richiesta tramite web. La disattivazione del servizio può essere effettuata tramite sms, oppure direttamente tramite il Call Center della Società fornitrice dei contenuti*”.

Per quanto attiene il periodo cui riferire la richiesta di rimborso dell’istante, deve rilevarsi che la Sig.ra Morales ha lamentato addebiti ingiustificati per servizi non richiesti relativamente al periodo 2013 – 2016, senza provare di aver inoltrato, antecedentemente al settembre 2016, alcun reclamo scritto o telefonico a Vodafone, non consentendo all’operatore alcuna verifica sulla correttezza degli importi addebitati. Da parte sua l’operatore ha dato riscontrato che detta fatturazione era stata regolarmente emessa.

Sul punto trova applicazione la disciplina in materia di tutela dei dati personali, d.lgs. 1° giugno 2003, n. 196, che, all’art. 123, comma 1, prevede che “*I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5*”. Il comma 2



**DELIBERAZIONE
n. 70 del 29 novembre 2017**

dispone inoltre che “[i]l trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale”.

Dalla lettura del citato articolo, emerge che gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione scritta, possono conservare il traffico relativo all’ultimo semestre. Occorre anche chiarire che non avendo l’istante depositato le fatture per i periodi antecedenti al 2016 non sarebbe, comunque, possibile la verifica puntuale delle voci addebitate effettivamente dall’operatore ed una conferma del fatto che siano effettivamente riconducibili ai “*Servizi a sovrapprezzo*”.

Pertanto, per quanto sopra esposto, con riferimento alla fatturazione emessa a partire dal gennaio 2016, non avendo l’operatore, a fronte delle contestazioni dell’istante, dimostrato la legittimità degli importi fatturati a titolo di “*Servizi a sovrapprezzo*”, ne deriva il diritto dell’istante ad ottenere la regolarizzazione della sua posizione contabile - amministrativa mediante lo storno o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) degli addebiti a titolo di “*Servizi a sovrapprezzo*” nelle fatture indicate in istanza.

Ad abundantiam si evidenzia non è possibile riconoscere all’istante alcun indennizzo per l’attivazione di servizi non richiesti, atteso che l’oggetto della controversia in esame, secondo il recente orientamento dell’Agcom, al quale il CoReCom deve attenersi (cfr. Linee Guida, sub III.7 - art. 22. Delega di ulteriori funzioni ai Corecom - par. III.7.1), esula dall’ambito oggettivo di cui all’articolo 8 dell’allegato A) alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, rientrando nella fattispecie della fatturazione indebita che trova il suo soddisfacimento attraverso la sola restituzione degli importi addebitati in fattura o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall’istante (*ex multis* Delibera Agcom n. 4/16/CIR e Delibera Corecom Umbria n. 20/2016; Determina Direttoriale Corecom Calabria n. 190/16).

Inoltre, con riferimento agli importi fatturati dall’operatore a titolo di “*Contenuti Mobili/PC*”, giova richiamare come l’Autorità Garante per le Comunicazioni abbia recentemente ribadito che addebiti illegittimi di questa tipologia non rivestono la natura di “servizi non richiesti”, “in quanto si tratta di : a) servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del Regolamento indennizzi; b) servizi forniti da soggetti terzi rispetto all’operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l’utente ed il fornitore del servizio; c) servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l’operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell’indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell’addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto” (*ex multis* Delibera Agcom n. 8/17/CIR).

Infine si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Francesca Sarti Fantoni, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l’illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 29 novembre 2017;



D E L I B E R A

in parziale accoglimento dell’istanza avanzata in data 29 dicembre 2016 dalla Sig.ra XXX Morales nei confronti di Vodafone Italia XXX, che l’operatore provveda:

- 1) a regolarizzare la posizione contabile - amministrativa dell’istante mediante lo storno o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) degli addebiti a titolo di “*Contenuti SMS/MMS*” e “*Contenuti Mobile/PC*” a partire dalla fattura n. AG00904731 del 22 gennaio 2016 fino alla fine del ciclo di fatturazione; da tale importo deve essere detratto quando eventualmente accreditato a parziale rimborso;
- 2) a corrispondere all’istante, mediante assegno o bonifico bancario, la somma di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

La somma così determinata a titolo di rimborso di cui al precedente punto 1) dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L’operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l’avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi